

GENNARO STAGNO  
ANDREA SIGNORINI

SEDE DI MILANO: PIAZZALE LUIGI CADORNA 13  
TEL. +39 02 86995657 FACSIMILE +39 0289095580

MAIL [info@gspartners.it](mailto:info@gspartners.it)

CARLA ANTONINI

[www.gspartners.it](http://www.gspartners.it)

## Nostra Circolare Informativa N. 1/2023

**A tutti i clienti  
Loro sedi**

Milano, lì 11 gennaio 2023

**Oggetto: Novità Fiscali 2023**

### INTRODUZIONE

La Legge di Bilancio per il 2023, n. 197 del 29 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, contiene norme rivolte a contrastare il caro energia e l'aumento dell'inflazione, nonché importanti disposizioni che riguardano la cosiddetta “tregua fiscale”.

### AIUTI A FAMIGLIE E A PERSONE FISICHE PRIVE DI PARTITA IVA

#### **Bonus sociale bollette, commi da 17 a 19**

La soglia Isee per fruire del bonus è stata innalzata da € 12.000 a € 15.000.

#### **Misure contro l'inflazione**

Viene istituito un fondo per la realizzazione di una “Carta di Risparmio Spesa” a favore dei soggetti con redditi non superiori a € 15.000. Si tratta di una sorta di “buoni spesa” da utilizzare presso i punti vendita che aderiscono all'iniziativa.

#### **Assegno unico per figli a carico, commi 357-358**

Dal 1° gennaio 2023 viene incrementato del 50% l'assegno unico sia per le famiglie con figli di età inferiore ad un anno sia per ciascun figlio fino ai tre anni di età, se appartenente a un nucleo con tre o più figli e con Isee non superiore a 40mila euro.

#### **Agevolazioni per acquisto prima casa per under 36, comma 74**

Vengono prorogate fino al 31 dicembre 2023 le agevolazioni sull'acquisto della prima casa di abitazione per chi ha meno di 36 anni e Isee non superiore a 40mila euro.

#### **Detrazione Irpef per l'acquisto di case ad alta efficienza energetica, comma 76**

Viene reintrodotta l'agevolazione, già in vigore negli anni 2016 e 2017, in favore delle persone fisiche che comprano immobili residenziali di classe energetica A o B dalle imprese costruttrici.

L'agevolazione consiste in una detrazione dall'Irpef lorda pari al 50% dell'Iva corrisposta in relazione all'acquisto, che deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2023.

**Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario**

Per attenuare gli aumenti dei tassi di interesse sui mutui a tasso variabile, è stata ripristinata la norma del 2012 che permette di trasformare i mutui ipotecari da tasso variabile a tasso fisso. I soggetti beneficiari, tuttavia, non dovranno avere un Isee superiore a € 35.000 e il tetto massimo del mutuo per l'acquisto della prima casa non deve superare € 200.000.

**Proroga del superbonus al 110%, commi 894-895**

Vengono individuate alcune fattispecie per le quali all'incentivo per l'efficientamento energetico (articolo 119, DI 34/2020) non si applica la diminuzione dal 110 al 90%, prevista a partire dal 2023 dal "decreto Aiuti quater":

**Bonus mobili ed elettrodomestici, comma 277**

Viene prorogata la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (di determinate classi energetiche), destinati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Il tetto solamente per l'anno 2023 viene innalzato a € 8.000, mentre per il 2024 sarà di € 5.000.

**Altri bonus edilizi**

Ricordiamo che nel 2023 resteranno in vigore: il bonus ristrutturazione del 50% su una spesa fino a 96.000 euro per tutti i lavori di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione; l'ecobonus fino al 65% per i lavori volti ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici; il bonus acqua potabile, credito d'imposta pari al 50% del costo di intervento per l'acquisto di sistemi di filtraggio per migliorare la qualità dell'acqua erogata per consumo domestico, per spese fino a 1.000 euro.

**Bonus barriere architettoniche, comma 365**

Prorogata di tre anni, fino al 31 dicembre 2025, la detrazione Irpef del 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

**Bonus psicologo, comma 538**

Il bonus diventa permanente e sale per il 2023 da € 600 a € 1.500, l'Isee dei beneficiari non deve superare € 50.000.

**Carta cultura giovani e carta del merito, comma 630**

È stata rivista la "carta della cultura giovani", ora destinata solo ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a € 35.000 e utilizzabile nel diciannovesimo anno di età, inoltre viene introdotta la "carta del merito" per i ragazzi che hanno conseguito una votazione pari a almeno a 100 centesimi entro il diciannovesimo anno di età.

**LAVORO E PENSIONI**

**Riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, comma 281**

I lavoratori dipendenti beneficeranno di un esonero contributivo pari al 3% per redditi fino a € 25.000 e del 2% per redditi fino a € 35.000.

### **Premi di produttività detassati, comma 63**

I lavoratori dipendenti del settore privato, che nell'anno precedente hanno avuto redditi non superiori a € 80.000 avranno una riduzione dell'aliquota agevolata che passa dal 10% al 5% per i premi di produttività fino a € 3.000.

### **Agevolazioni assunzioni a tempo indeterminato**

Per il periodo compreso dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 sono previste agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato con una soglia di contributi fino a € 8.000 per donne e giovani, che hanno già un contratto a tempo determinato e per i beneficiari del reddito di cittadinanza.

### **Stop alla Legge Fornero**

Nel 2023 verrà consentito andare in pensione con 41 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica, la cosiddetta Quota 103. Inoltre per chi decide di restare al lavoro viene rifinanziato il "bonus Maroni" che prevede una decontribuzione del 10%.

**Opzione Donna** Viene prorogata per il 2023, introducendo modifiche, l'"Opzione donna", che è prevista per particolari categorie.

## **FLAX TAX per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni**

### **Flat tax incrementale al 15%, comma da 55 a 57**

Viene introdotta, solamente per il periodo d'imposta 2023, per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni non in regime forfetario, una tassazione più vantaggiosa rispetto all'Irpef ordinaria, assoggettando a un'imposta sostitutiva del 15%, fino a un massimo di € 40.000, la differenza tra il reddito di impresa o di lavoro autonomo conseguito nel 2023 e il maggiore dichiarato nei tre anni precedenti, differenza ridotta di un importo pari al 5% di tale ultimo ammontare. La misura agevolativa non è estesa né agli acconti Irpef né alle relative addizionali dovuti per 2024.

### **Flat tax per autonomi e partite Iva, comma 54**

Viene estesa la flat tax al 15% per autonomi e partite Iva con ricavi fino a € 85.000, la soglia precedente era pari a € 65.000. Viene inoltre introdotta la disposizione che in caso di superamento di € 100.000 di ricavi o compensi, la fuoriuscita dal regime è immediata, con debenza dell'Iva a partire dalle operazioni che portano allo sfioramento.

## **IMPRESE**

### **Credito d'imposta per imprese, commi 2-9**

Alle imprese, diverse da quelle definite energivore, viene innalzato il credito d'imposta al 35% (prima fissato al 30%) della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, spesa comprovata dalle fatture di acquisto.

Inoltre alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale viene riconosciuto un credito d'imposta del 45% della spesa sostenuta nel primo trimestre del 2023, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.

Infine Per imprese energivore e gasivore il credito d'imposta viene innalzato dal 40 al 45%.

**Plastic tax e sugar tax, comma 64**

Differita al 1° gennaio 2024 l'efficacia delle norme introduttive dell'imposta sul consumo dei manufatti monouso per il contenimento, la protezione, la manipolazione e la consegna di merci o di prodotti alimentari (plastic tax) e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (sugar tax).

**Limiti alla deducibilità dei costi black list, commi da 84 a 86**

Sono ripristinati i limiti alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali: i "costi black list" tornano a essere deducibili solo entro il loro valore normale, a meno che il contribuente non provi che le operazioni rispondono a un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione.

**Assegnazione agevolata ai soci e trasformazione in società semplice, commi da 100 a 105**

Per le società commerciali torna l'opportunità di assegnare o cedere in maniera agevolata ai soci beni immobili, diversi da quelli usati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività. Per l'operazione, da effettuare entro il 30 settembre 2023, va pagata un'imposta sostitutiva dell'8% sulla plusvalenza.

Le regole per l'assegnazione agevolata ai soci valgono anche per le società aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione di quei beni che, entro il 30 settembre 2023, si trasformano in società semplici.

**Estromissione dei beni dell'impresa individuale, comma 106**

Viene riproposta l'estromissione agevolata dei beni immobiliari strumentali dal patrimonio dell'impresa: possono essere ricondotti nella sfera privatistica dell'imprenditore dietro pagamento di un'imposta sostitutiva dell'8%, da applicare alla differenza tra valore normale (o catastale) del bene e valore fiscalmente riconosciuto. L'estromissione va posta in essere entro maggio 2023.

**Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni, commi da 107 a 109**

Viene riproposta la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni dietro pagamento - entro il 15 novembre 2023 di un'imposta sostitutiva, ora incrementata dal 14 al 16%. Questa va applicata sul valore certificato da un'apposita perizia di stima, redatta e asseverata entro lo stesso termine del 15 novembre.

**Contabilità semplificata per le imprese minori, comma 276**

Ampliata la platea dei contribuenti che possono avvalersi del regime di contabilità semplificata: dal 2023 rappresenterà il regime "naturale" per le imprese che realizzano ricavi annuali non superiori a € 500.000 (fino a oggi il limite era di € 400.000), se hanno per oggetto prestazioni di servizi, ovvero non superiori a € 800.000 (attualmente € 700.000), se esercenti altre attività.

**Ammortamento fabbricati strumentali dei commercianti al dettaglio, commi da 65 a 69**

La deducibilità delle quote di ammortamento dei fabbricati strumentali delle imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio, alimentare e non, compresi i grandi magazzini, individuate da specifici codici Ateco, viene innalzata dal 3% al 6% per

l'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro. Le disposizioni attuative saranno contenute in un successivo provvedimento delle Entrate.

**Bonus investimenti 4.0, comma 423**

Spostato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per portare a termine gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" (allegato A alla legge 232/2016) prenotati entro il 31 dicembre 2022, usufruendo del credito d'imposta con le più "generose" percentuali fissate per il 2022: 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 20% per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni, 10% per la quota eccedente i 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni (le percentuali, poi, si dimezzano, passando rispettivamente al 20, al 10 e al 5%).

**Bonus acquisto materiali e prodotti riciclati, commi 685-690**

Istituito, per gli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta del 36%, entro il limite di 20mila euro e nel tetto di spesa di 5 milioni di euro annui, a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata di carta, alluminio e vetro.

**TREGUA FISCALE**

Sono state definite otto modalità di regolarizzazione: 1. Definizione agevolata sui controlli automatizzati delle dichiarazioni; 2. Regolarizzazione di irregolarità formali; 3. Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie; 4. Definizione agevolata dei procedimenti di accertamento; 5. Definizione agevolata e conciliazione agevolata delle controversie tributarie; 6. Rinuncia ai giudizi in Cassazione; 7. Stralcio delle cartelle sotto € 1.000 affidate all'Agenzia della Riscossione fino al 31 dicembre 2015; 8. Rateizzazione e riduzioni sanzioni per cartelle 2019-2020-2021.

**Definizione agevolata degli avvisi bonari, commi 153-159**

La disposizione, che prevede una mini sanzione del 3%, riguarda i debiti emergenti dalle comunicazioni di irregolarità derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021, con termine di pagamento non ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio o recapitate in data successiva. Gli importi dovuti sono frazionabili fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Le stesse regole valgono pure per le comunicazioni il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data di entrata in vigore della norma. Se non si rispettano, anche solo in parte, le scadenze, la definizione non produce effetti e le somme residue sono iscritte a ruolo con applicazione delle sanzioni ordinarie.

**Sanatoria delle irregolarità formali, commi 166-173**

Regolarizzabili gli errori, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento di quei tributi, commessi fino al 31 ottobre 2022, a patto che non siano stati contestati in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della

norma. Per perfezionare la procedura, bisogna rimuovere le irregolarità e versare, per ciascuna annualità interessata da violazioni, 200 euro.

**Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, commi 174-178**

Il ravvedimento in oggetto è applicabile alle violazioni riguardanti tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, non ancora contestate alla data del versamento e consente di regolarizzare le dichiarazioni fino all’anno d’imposta 2021 validamente presentate, beneficiando della riduzione a un diciottesimo della sanzione minima.

Le somme dovute vanno pagate entro il 31 marzo 2023 in unica soluzione ovvero in otto rate trimestrali di pari importo (quelle successive alla prima devono essere maggiorate di interessi al 2% annuo). La procedura si perfeziona rimuovendo le irregolarità od omissioni e versando l’intero debito ovvero la prima rata. Il mancato pagamento, anche solo in parte, di una rata entro il termine della successiva fa perdere il beneficio della dilazione e le somme residue sono iscritte a ruolo, con applicazione della sanzione ordinaria e degli interessi.

**Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, commi 179-185**

La norma riguarda gli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle entrate, non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della norma, nonché quelli notificati entro il 31 marzo 2023 (accertamenti con adesione relativi a Pvc, avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione, inviti al contraddittorio; acquiescenza ad avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione; atti di recupero). Chi si avvale della definizione agevolata usufruisce della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo di legge o della misura irrogata e della possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo (su quelle successive alla prima, vanno aggiunti gli interessi legali).

**Definizione agevolata delle controversie tributarie, commi 186-195**

La procedura consente di definire le liti in cui è parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli pendenti alla data di entrata in vigore della norma. Prevede la presentazione di un’apposita domanda entro il 30 giugno 2023 e il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il costo varia a seconda del grado e dell’esito del giudizio.

Il pagamento va effettuato entro il 30 giugno 2023, con possibilità, se il totale supera mille euro, di frazionare fino a venti rate trimestrali, con l’aggiunta degli interessi legali.

**Regolarizzazione degli omessi pagamenti da istituti deflativi, commi 219-221**

Viene prevista la possibilità, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, di sanare gli omessi pagamenti di rate, successive alla prima, relative a importi dovuti per accertamento con adesione, acquiescenza, reclamo/mediazione nonché delle somme, anche rateali, per conciliazioni giudiziali scaduti alla data di entrata in vigore della norma e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento o l’atto di intimazione. Per perfezionare la procedura, occorre versare entro il 31 marzo 2023 la sola imposta, in un’unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali, aggiungendo gli interessi legali dal giorno successivo alla scadenza della prima rata. In caso di mancato perfezionamento, gli importi residui (imposta, interessi e sanzioni) sono iscritti a ruolo, con applicazione della sanzione ordinaria sull’imposta ancora dovuta.

**Stralcio dei carichi fino a mille euro, commi 222-230**

Verranno annullati automaticamente, al 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della norma, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, inclusi quelli derivanti da precedenti definizioni agevolate. Se il ruolo è formato da enti diversi (enti territoriali, casse di previdenza professionale), l'annullamento automatico opera solo per sanzioni e interessi.

Riguardo alle sanzioni amministrative (comprese le multe per infrazioni stradali) diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o di obblighi di natura contributiva o previdenziale, lo stralcio riguarda i soli interessi.

Gli enti creditori possono stabilire di non attivare la procedura di stralcio con provvedimento da emanare entro il 31 gennaio 2023, dandone comunicazione, nello stesso termine, all'agente della riscossione e sui propri siti istituzionali.

**Rottamazione quater, commi 231-252**

Cancellazione di sanzioni, interessi di mora e per ritardata iscrizione, aggio e somme aggiuntive: è il beneficio spettante a chi ricorre alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 fino al 30 giugno 2022, pagando le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e la notifica della cartella.

Il versamento va eseguito entro il 31 luglio 2023, in un'unica soluzione o in un massimo di 18 rate.

La volontà di avvalersi della definizione va manifestata entro il 30 aprile 2023, con le modalità che saranno rese note dall'agente della riscossione.

È possibile fruirne pure per debiti riferiti a precedenti strumenti di tregua fiscale (ossia, le varie edizioni della "rottamazione" varie e il "saldo e stralcio" per le persone fisiche in difficoltà economiche), anche nell'ipotesi in cui si sia determinata l'inefficacia di quelle procedure. In riferimento alle sanzioni amministrative (comprese le multe per infrazioni stradali) diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o di obblighi di natura contributiva o previdenziale, la definizione riguarda soltanto gli interessi e le somme maturate a titolo di aggio.

**ALTRI INTERVENTI**

**Tassazione sostitutiva per le mance in alberghi e ristoranti, commi da 58 a 62**

Le mance saranno considerate redditi di lavoro dipendente ed escluse dalla base imponibile contributiva, potranno godere di una tassazione agevolata che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 5%, qualora ricorrano determinate condizioni.

**Operatività delle partite Iva, commi 148-150**

Per contrastare il rilascio di partite Iva a soggetti che presentano profili di rischio, l'Agenzia delle entrate, invita il contribuente a esibire le scritture contabili per verificare l'effettivo esercizio dell'attività; in caso di mancata comparizione o di esito negativo dei riscontri, chiude d'ufficio la posizione. Il destinatario del provvedimento di cessazione è punito con una sanzione



di € 3.000 inoltre, per riaprire partita Iva, deve presentare una fideiussione bancaria o assicurativa di durata triennale per non meno di € 50.000 euro o, se superiore, per l'importo ancora dovuto per le violazioni commesse prima della chiusura d'ufficio.

**Limite all'utilizzo del contante, comma 384**

Innalzato da € 2.000 a € 5.000, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il valore soglia raggiunto il quale scatta il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, sia persone fisiche sia persone giuridiche.

**Costi delle transazioni elettroniche, commi 385 -388**

Adottate misure per ridurre i costi delle transazioni elettroniche: le associazioni di categoria degli operatori tenuti ad accettare i pagamenti con Pos e quelle dei prestatori dei servizi di pagamento dovranno regolamentare i rapporti per garantire oneri proporzionati al valore delle transazioni; verrà istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate per abbassare i costi delle operazioni fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni con ricavi/compensi entro i 400mila euro.

**TASSI D'INTERESSE LEGALE**

**Gli interessi legali** dal 1° gennaio 2023 saranno pari al **5%** rispetto all'attuale misura dell' **1,25%**. La misura del tasso previsto dall'articolo 1284 del Codice civile è stata definita dal decreto del ministero dell'Economia del 13 dicembre 2022. Anche il calcolo del ravvedimento operoso diventerà pertanto più oneroso in termini di interessi.

Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

**GS & PARTNERS “DOTTORI COMMERCIALISTI”**

*Dott.ssa Carla Antonini*